

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 272/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 272/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	2
1999/C 272/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	3
1999/C 272/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	4
1999/C 272/05	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE, in merito all'aiuto C 21/99 (ex C 74/97 e NN 27/99, ex N 793/96) — Germania — Kali und Salz GmbH ⁽¹⁾	7
1999/C 272/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	10
1999/C 272/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1681 — Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet) ⁽¹⁾	11
1999/C 272/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1702 — Vedior/Select Appointments) ⁽¹⁾	12
1999/C 272/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1696 — Onex/Air Canada/Canadian Airlines) ⁽¹⁾	13

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

1999/C 272/10

Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 17, relativamente a una domanda di attestazione negativa o di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (Caso IV/E-2/36.732 — Solvay-Sisecam) ⁽¹⁾ 14

Nota ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**24 settembre 1999**

(1999/C 272/01)

1 euro	=	7,431	corone danesi
	=	327,67	dracme greche
	=	8,6215	corone svedesi
	=	0,6374	sterline inglesi
	=	1,0476	dollari USA
	=	1,5431	dollari canadesi
	=	109,4	yen giapponesi
	=	1,6002	franchi svizzeri
	=	8,1915	corone norvegesi
	=	75,6739	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6101	dollari australiani
	=	2,0253	dollari neozelandesi
	=	6,33903	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 272/02)

Data di adozione della decisione: 11.8.1999

Stato membro: Spagna

N. dell'aiuto: N 181/99

Titolo: Pesca sperimentale

Obiettivo: Ogni operazione di pesca che consenta di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e durevole delle risorse di pesca

Fondamento giuridico: Proyecto de Orden Ministerial sobre ayudas financieras para la realización de acciones piloto de pesca experimental

Stanziamento:

— Secondo quanto stabilito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93 (il 2% degli stanziamenti disponibili ogni anno)

— Stanziamento previsto per il 1999: 3 606 072,62 EUR (il 75 % di questa somma finanziato dalla Comunità)

— Previsione per gli anni successivi: stessa somma o lieve aumento

Intensità o importo dell'aiuto: Secondo l'allegato I, sezione 2, del RD 798/95, conformemente al regolamento (CEE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998

Durata: Indeterminata

Altre informazioni: Si prevedono una ventina di beneficiari

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 18.8.1999

Stato membro: Spagna (Galizia)

N. dell'aiuto: N 388/99

Titolo: Aiuti a favore dell'acquacoltura (molluschicoltura)

Obiettivo: Sviluppo di tecniche di produzione che consentano di incrementare la produttività permettendo in tal modo alle organizzazioni di molluschicoltori di destinare le eccedenze alla capitalizzazione del settore

Fondamento giuridico: Decisión C(94) 3938/5 de la Comisión, de 27 de diciembre de 1994, por la que se adoptó el programa operativo relativo a la concesión de una ayuda al programa de iniciativa comunitaria PESCA para la reestructuración del sector de la pesca, cuya última modificación la constituye la Decisión C(95) 3201/5 de 12 de diciembre de 1995

Stanziamento: 1999: 29 426 000 ESP

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 60 % dell'importo ammissibile, segnatamente tutti gli aiuti concessi dal medesimo progetto, conformemente al regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998

Durata: 1999

Altre informazioni: Sono previsti tra 10 e 50 beneficiari. La misura intende promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 272/03)

Data di adozione della decisione: 28.7.1999

Stato membro: Portogallo

N. dell'aiuto: NN 42/99 (ex N 391/98)

Titolo: Ammodernamento e sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura

Obiettivo: Migliorare la competitività globale dell'agricoltura in Portogallo

Fondamento giuridico:

— Programa de desenvolvimento florestal — Portaria n.º 199/98 de 25 de Março de 1998;

— IED, Formação, Organização, Divulgação e Estudos estratégicos — Portaria n.º 200/98 de 25 de Março de 1998;

— Infra-estruturas agrícolas — Portaria n.º 192/98 de 24 de Março de 1998;

— Apoio às explorações agrícolas — Portaria n.º 196/98 de 24 de Março de 1998;

— Transformação e comercialização de produtos tradicionais regionais — Portaria n.º 193/98 de 24 de Março de 1998;

— Transformação e comercialização de produtos agrícolas e silvícolas [Regulamento (CE) n.º 951/97] — Portaria n.º 198/98 de 25 de Março de 1998;

— Melhoria da eficácia das estruturas agrícolas [Regulamento (CE) n.º 950/97] — Portaria n.º 195/98 de 24 de Março de 1998

Stanziamiento: Indeterminato

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione della natura delle misure

Durata: 31 dicembre 1999

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.8.1999

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 129/99

Titolo: Azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli

Obiettivo: Migliorare le conoscenze dei consumatori sui prodotti in questione

Fondamento giuridico: GU C 272 del 28.10.1986

Stanziamiento: 1 000 Mio di ITL

Intensità o importo dell'aiuto: Sovvenzione pubblica pari al 50 % del costo complessivo

Durata: 1 anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.8.1999

Stato membro: Portogallo

N. dell'aiuto: N 160/99

Titolo: Modifica del SIPAC — Sistema integrato di protezione dai rischi climatici

Obiettivo: Creazione di un sistema integrato di assicurazione dei raccolti, fondo per le calamità e per la compensazione dei danni

Fondamento giuridico: Proposta de alteração do Decreto-Lei n.º 20/96, de 19 de Março de 1996 e proposta de alteração da Portaria n.º 430/97, de 1 de Julho de 1997

Stanziamiento: Indeterminato

Intensità o importo dell'aiuto: Varia in funzione del tipo di misure

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.8.1999

Stato membro: Germania (Bassa Sassonia)

N. dell'aiuto: N 252/99

Titolo: Aiuti per la costituzione di un centro di ricerca sul pollame

Obiettivo: Realizzazione di un istituto di ricerca sul pollame. I risultati saranno resi disponibili agli agricoltori mediante pubblicazioni e consulenze

Fondamento giuridico: Zuwendungsbescheid an die Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg

Stanzamento: 1 Mio di DEM

Intensità o importo dell'aiuto: Tra il 50 e il 100 %

Durata: Fino al 31.12.2000.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 19.8.1999

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 362/99

Titolo: Miglioramento delle strutture agricole — Rain am Lech

Obiettivo: L'aiuto è destinato a promuovere lo sviluppo efficiente del settore orticolo

Fondamento giuridico: Modellvorhaben „Ansiedlung von gärtnerischen Produktionsbetrieben am Standort Rain am Lech“

Stanzamento: 3,5 Mio di DEM (in parte a carico dello Stato, in parte cofinanziati)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino a un massimo del 18 %

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 272/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 21.4.1999

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 4/98

Titolo: Promozione dell'industria cinematografica

Obiettivo: Promuovere la produzione cinematografica tedesca (par. 2 FFG) — Proroga, con alcune modifiche, del regime approvato dalla Commissione nel 1992

Fondamento giuridico: Filmförderungsgesetz (FFG)

Forma dell'aiuto: Prestiti senza interessi per 10 anni; aiuti rimborsabili; sovvenzioni

Beneficiari: Produttori di pellicole cinematografiche, distributori, gestori di sale cinematografiche e videoteche, gestori di servizi de noleggio e operatori di servizi di ritrasmissione

Stanzamento: Circa 40 milioni di DEM all'anno (7 823 000 EUR)

Durata: 1999-2003

Altre informazioni: Approvazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo SEE

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 26.5.1999

Stato membro: Spagna (Comunidad Valenciana)

N. dell'aiuto: N 555/98 e N 565/98

Titolo: Modifica del regime (N 403/95) di aiuti regionali all'investimento e all'occupazione

Obiettivo: Sviluppo regionale e occupazione

Fondamento giuridico: Proyectos de órdenes de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio por la que se establece un programa de ayudas a la economía social, por la que se regula un programa de ayudas de fomento al empleo autónomo, por la que se regulan medidas de fomento de empleo destinadas a personas con discapacidad

Stanziamiento: 35 000 milioni di ESP (210,354 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

- Aiuti all'investimento oppure all'occupazione connessa all'investimento: 50 % (Alicante) o 30 % nel resto della regione fino alla fine del 1999. Oltre il 1° gennaio 2000, saranno rispettati i massimali in vigore all'epoca. Nel caso delle PMI è prevista una maggiorazione del 15 % lordo dei massimali
- Assistenza tecnica a PMI ad economia sociale: 50 % entro il limite di 2 milioni di ESP (12 020 EUR)
- Promozione dell'economia sociale concernente organismi senza scopo di lucro: 60 %
- Aiuto all'integrazione: 750 000 ESP (4 507 EUR) per lavoratore integrato (portatori di handicap 1,5 milioni di ESP ossia 9 015 EUR)
- Aiuti alla creazione di occupazione in cooperative in ambiente rurale: 250 000 ESP (1 502 EUR) contratto limitato al 45 % del costo salariale lordo calcolato rispetto al primo anno di lavoro
- Aiuti ai contratti a durata indeterminata e ai contratti a durata indeterminata dei portatori di handicap: massimale 750 000 ESP (4 507 EUR)/contratto
- Aiuti alla trasformazione di contratti temporanei in contratti a durata indeterminata e aiuti sotto forma di reddito di sussistenza: massimale di 500 000 ESP (3 005 EUR)

Durata: Fino al 31.12.2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 31.5.1999

Stato membro: Spagna (Galizia)

N. dell'aiuto: N 155/99

Titolo: Regime di aiuti alla ripartizione del tempo di lavoro

Obiettivo: Creazione di occupazione

Fondamento giuridico: Proyectos de Decreto por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral por reordena-

ción del tiempo de trabajo que implique creación de empleo neto en Galicia

Stanziamiento: 150 milioni di ESP (901 518 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto: 10-22 % degli oneri sociali per un periodo di tre anni fino ad un massimo di 300 000 ESP (1 803 EUR) e, 800 000 ESP (4 808 EUR)

Durata: Fino al 31.12.2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.6.1999

Stato membro: Irlanda (zone urbane specificate)

N. dell'aiuto: N 563/98

Titolo: Regime di aiuto al rinnovamento urbano

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Finance Act 1998, Urban Renewal Act 1998

Stanziamiento: 114 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Minimo: 2,5 % ESN; massimo: 12 %

Durata: Fino al 31.12.2002

Altre informazioni: Invio di relazioni annuali; il settore dei servizi finanziari è escluso

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.6.1999

Stato membro: Irlanda (zone rurali specificate)

N. dell'aiuto: N 564/98

Titolo: Regime pilota di aiuti al rinnovamento rurale

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Finance Act 1998, Urban Renewal Act 1998

Stanziamiento: 63 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Minimo: 2,5 % ESN; massimo: 12 %

Durata: Fino al 31.12.2002

Altre informazioni: Invio di relazioni annuali; il settore dei servizi finanziari è escluso

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 24.6.1999

Stato membro: Regno Unito (Irlanda del Nord)

N. dell'aiuto: N 579/98

Titolo: Contributi in conto capitale a favore di PMI per il primo anno di attività

Obiettivo: Promuovere la creazione e la crescita di imprese locali nell'Irlanda del Nord

Fondamento giuridico: Finance Act 1998

Stanziamiento: Circa 20 milioni di GBP (30,6 milioni di EUR all'anno)

Intensità o importo dell'aiuto: Circa 5 %

Durata: Fino all'11 maggio 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 8.7.1999

Stato membro: Spagna (Andalusia)

N. dell'aiuto: NN 12/99 (ex N 647/98)

Titolo: Proroga del regime di aiuti fiscali (N 643/92) regionali all'investimento e alla ricerca «Cartuja 93»

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Ley n° 31/1992 de 26 de noviembre de 1992 (prorrogada por el artículo 25 de la Ley que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para 1999), de incentivos fiscales aplicables a la realización del proyecto Cartuja 93

Stanziamiento: 9 734 milioni di ESP (58 502 518 EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

— 7,5 % oppure 5 % ESL per gli aiuti all'investimento

— 45 % oppure 30 % ESL per gli aiuti alla ricerca o allo sviluppo

Durata: Fino al 31.12.2000

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 16.7.1999

Stato membro: Spagna (Catalogna)

N. dell'aiuto: N 302/99

Titolo: Aiuto all'impresa «Martí Renom, SA»

Obiettivo: Sostegno ad una PMI catalana al fine di costituire un gruppo d'interesse economico per gestire un servizio di autobus da turismo a Buenos Aires

Fondamento giuridico: Orden de 7 de octubre de 1997, de convocatoria para el otorgamiento de ayudas de la Iniciativa PYME de desarrollo empresarial

Intensità o importo dell'aiuto: 4 828 000 ESP (29 817 EUR circa), pari ad un'intensità d'aiuto del 34 %

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 27.7.1999

Stato membro: Germania (Nuovi Länder)

N. dell'aiuto: N 23/99

Titolo: Proroga e modifica del programma per la promozione della vendita all'estero dei prodotti della Germania orientale

Obiettivo: Sviluppo regionale

Fondamento giuridico: Vermarktungshilfeprogramm zur Förderung des Absatzes ostdeutscher Produkte im Ausland

Stanziamiento: Circa 5 milioni di DEM (2,5 milioni di EUR) nel 1999

Intensità o importo dell'aiuto: Promozione delle vendite: in media da 4 000 a 5 000 EUR per progetto incentivato e per impresa

Durata: 1999

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE, in merito all'aiuto C 21/99 (ex C 74/97 e NN 27/99, ex N 793/96) — Germania — Kali und Salz GmbH

(1999/C 272/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera riportata in appresso, datata 30 aprile 1999, la Commissione ha comunicato al governo tedesco la propria decisione di chiudere la procedura avviata, in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE, nei confronti dell'aiuto supplementare di 129 000 000 di DEM a copertura di perdite, e di avviare una nuova procedura nei confronti della cessione della partecipazione del 49 % della BvS nel capitale di Kali und Salz GmbH, sempre ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93, paragrafo 2) del trattato CE.

«1. PROCEDURA

Con lettera del 31 dicembre 1993 [SG(93) D/21735], la Commissione aveva autorizzato degli aiuti alla privatizzazione e alla ristrutturazione (registrati col numero N 476/93), a favore della Mitteldeutsche Kali Aktiengesellschaft (Mdk).

Con lettera in data 23 ottobre 1996 (registrata il 24 ottobre 1996), il governo tedesco ha notificato alla Commissione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, un aiuto supplementare (129,9 Mio di DEM) a favore di Kali und Salz GmbH (qui di seguito chiamata "Kali & Salz"). La notifica completa, corredata degli allegati, le è stata trasmessa in data 9 dicembre 1996. Con lettere del 23 dicembre 1996 e del 27 maggio 1997, la Commissione ha chiesto informazioni complementari, comunicatele con lettere del 15 aprile 1997 (registrata lo stesso giorno) e del 24 settembre 1997 (registrata in data 26 settembre 1997). Altre informazioni le sono state fornite in una riunione tra i rappresentanti della Commissione e del governo tedesco, svoltasi l'8 luglio 1997.

Con lettera del 16 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha informato il governo tedesco della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti degli aiuti a favore di Kali & Salz.

Alcuni terzi interessati hanno presentato osservazioni in merito all'avvio di questa procedura.

Con lettera del 20 luglio 1998, il governo tedesco ha formalmente ritirato la propria notifica degli aiuti a favore di Kali & Salz. Contestualmente la Germania ha informato la Commissione che l'impresa BvS avrebbe potuto cedere la sua partecipazione del 49 % nel capitale dell'impresa comune Kali & Salz.

Il 24 agosto 1998, la Commissione ha chiesto informazioni complementari, che le sono state fornite con lettera del 15

settembre 1998 (registrata in data 16 settembre 1998). Con lettera del 30 ottobre 1998, la Commissione ha chiesto altre delucidazioni, ottenendo risposta con lettera del 16 febbraio 1999 (registrata il giorno medesimo). La cessione della quota della BvS è stata registrata col numero NN 27/99.

2. I FATTI

Kali & Salz è un'impresa comune fondata il 13 maggio 1993 dalla Kali & Salz Beteiligungs-AG (Germania occidentale) e dalla Mitteldeutsche Kali Aktiengesellschaft — Mdk (Germania orientale). La Kali und Salz Beteiligungs-AG è una filiale del gruppo chimico BASF. La Treuhandanstalt (THA) era l'azionario unico della Mdk. La THA e la Kali und Salz Beteiligungs-AG hanno acquisito, rispettivamente, il 49 % e il 51 % della Kali & Salz.

Kali & Salz fabbrica prodotti a base di potassio e di salgemma, come fertilizzanti potassici, nonché altre sostanze derivate, come il solfato di magnesio e la kieserite. Attualmente essa conta circa 8 000 dipendenti. La sua capacità di produzione annuale è 3,4 milioni di tonnellate di potassio e di 2,2 milioni di tonnellate di salgemma. Le sue unità di produzione si trovano a ridosso dell'ex frontiera tra la Germania occidentale e quella orientale, su entrambi i versanti. Dopo la fusione, la direzione centrale dell'impresa è stata trasferita a Kassel, mentre le unità produttive sono dislocate in Turingia, Sassonia-Anhalt, Assia e Bassa Sassonia.

L'aiuto notificato, che forma oggetto della procedura d'esame principale, ammonta a 129,0 Mio di DEM e va considerato nell'ambito dell'aiuto autorizzato dalla Commissione, nel 1993, a favore della Mitteldeutsche Kali und Salz AG (Mdk). Quell'anno la Commissione aveva autorizzato un aiuto di 1 536,6 Mio di DEM, che doveva servire all'impresa comune. Essa aveva concesso questa autorizzazione in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, per permettere a un'impresa in difficoltà di ritrovare la propria redditività. L'importo autorizzato dalla Commissione comprendeva un aiuto destinato a coprire le perdite, calcolato in base ai movimenti di tesoreria, di cui la THA — per conto della BvS — doveva farsi carico fino a 135 Mio di DEM. Dato che gli esborsi di tesoreria hanno superato di gran lunga qualsiasi previsione, il governo tedesco ha proposto di aumentare il contributo della BvS alla copertura degli esborsi da 135 Mio di DEM (l'importo autorizzato) a 264,9 Mio di DEM e di autorizzare quindi un incremento dell'aiuto pari a 129,0 Mio di DEM ⁽²⁾.

⁽²⁾ Con lettera del 20 luglio 1998, il governo tedesco ha spiegato che l'aiuto supplementare destinato a coprire le perdite ammontava non già a 150 Mio di DEM (di cui 129,9 Mio a carico della BvS), ma solo a 76,1 Mio di DEM (compresi gli interessi). La quota di questo aiuto supplementare a carico della BvS sarebbe scesa da 129,9 Mio di DEM a 67,7. Dato che il governo tedesco ha ritirato la propria notifica relativa a questo aiuto supplementare, tale puntualizzazione diventa ininfluente ai fini della valutazione.

⁽¹⁾ Pubblicata nella GU C 197 del 23.6.1998, pag. 7.

Dopo l'avvio, da parte della Commissione, della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti dell'aiuto di 129,9 Mio di DEM a favore di Kali & Salz, il governo tedesco ha formalmente ritirato la propria notifica degli aiuti a questa impresa con lettera del 20 luglio 1998. In quella circostanza, la Germania ha informato la Commissione circa la possibilità che la BvS cedesse la propria partecipazione del 49 % nel capitale di Kali & Salz. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità tedesche, la BvS aveva sempre avuto l'intenzione di cedere la propria partecipazione e di completare in tal modo il processo di privatizzazione. L'altro partner nell'impresa comune, Kali und Salz Beteiligungs AG, ha rilevato questa partecipazione del 49 % al prezzo di 250 Mio di DEM. L'operazione prevedeva però anche che la BvS avrebbe limitato il proprio contributo per coprire il saldo negativo dei flussi di cassa a 70 Mio di DEM. La BvS non avrebbe quindi messo a disposizione i 129,9 Mio oggetto della notifica, ma si sarebbe limitata a versare in tutto 70 Mio di DEM, invece dei 135 Mio di DEM autorizzati in un primo tempo.

La cessione della partecipazione della BvS si è svolta in due tempi: in un primo tempo, la partecipazione del 49 % è stata offerta a Kali und Salz Beteiligungs AG, dato che il contratto di privatizzazione imponeva alla BvS di offrire all'altro partner nell'impresa comune un diritto di prelazione. Successivamente, la BvS ha incaricato Goldman Sachs di trovare un acquirente. L'intenzione di vendere non è stata annunciata pubblicamente. Goldman Sachs ha preso contatto con alcune imprese del settore che potevano essere interessate. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, hanno manifestato il proprio interesse tre acquirenti potenziali, ma due di essi si sono immediatamente ritirati non appena hanno saputo che avrebbero potuto acquisire solo una partecipazione minoritaria e che Kali und Salz Beteiligungs AG avrebbe mantenuto la maggioranza. Quanto al terzo acquirente potenziale, esso ha rinunciato a causa del prezzo chiesto dalla BvS, prezzo che peraltro non è stato comunicato dal governo tedesco. Di conseguenza, la BvS ha intavolato trattative solo con Kali und Salz Beteiligungs AG.

Infine, Kali und Salz Beteiligungs AG ha deciso di rilevare la partecipazione del 49 % di proprietà della BvS. Entrambi i partner hanno proceduto indipendentemente a far valutare per il valore mercantile di questa partecipazione. Goldman Sachs lo ha stimato a 400 Mio di DEM, mentre per il perito di Kali und Salz Beteiligungs AG la quota non valeva più di [...] (*). Il governo tedesco ha dichiarato che questo divario nella valutazione era dovuto soprattutto alle previsioni divergenti circa l'evoluzione dei risultati di Kali & Salz: il perito di Kali und Salz Beteiligungs-AG ha annesso grande importanza all'incerto andamento del mercato del potassio, ai rischi di cambio e ai rischi specifici per l'industria mineraria, mentre Goldman Sachs non sembra aver attribuito la stessa rilevanza a questi fattori negativi.

3. VALUTAZIONE

La Germania ha dichiarato che la BvS avrebbe versato solo 70 dei 135 Mio di DEM che erano stati inizialmente autorizzati nel 1993. Di conseguenza, la Germania ha ritirato la sua notifica relativa ai 129,9 Mio di DEM supplementari, dato che questo importo non verrà versato e l'aiuto autorizzato inizialmente verrebbe addirittura ridotto. Con lettera del 16 febbraio,

il governo tedesco ha esplicitamente confermato che il contributo della BvS per coprire le perdite non avrebbe superato 70 Mio di DEM. La Commissione può quindi chiudere questa procedura, dato che nessun aiuto è stato versato né sarà versato, e che pertanto al riguardo non sarà necessaria alcuna decisione.

Quanto alla cessione, la Commissione deve accertarsi che il prezzo di 250 Mio di DEM corrispondesse effettivamente al valore di mercato della partecipazione e non comportasse ulteriori elementi di aiuto. La vendita di questa partecipazione non si è svolta nell'ambito di una licitazione aperta e senza condizioni. La Commissione non comprende per quali motivi una partecipazione di tale entità non abbia formato oggetto di una licitazione aperta, che sarebbe stato il metodo più oggettivo per stabilire il valore di mercato della partecipazione del 49 % nel capitale di Kali & Salz; la cosa diventa invece quasi impossibile quando le quote vengono offerte solo a un gruppo limitato di potenziali acquirenti. Gli articoli nella stampa relativi a questa cessione non possono essere ritenuti equivalenti a un'offerta pubblica da parte dello Stato. Neppure in seguito a reiterate richieste d'informazione, il governo tedesco ha potuto assicurare alla Commissione che l'offerta di 250 Mio di DEM fatta da Kali und Salz Beteiligungs AG fosse la più elevata. In altre parole, il governo tedesco non è stato in grado di indicare il prezzo che aveva scoraggiato uno degli acquirenti potenziali né di spiegare in modo soddisfacente in quale misura la copertura delle perdite fosse stata inclusa nelle trattative preliminari. Uno dei terzi interessati, che ha presentato delle osservazioni (per conto di un investitore americano), si è lamentato di non aver potuto acquistare queste quote del capitale di Kali & Salz, dato che non avevano formato oggetto di pubblica offerta. Di conseguenza, la Commissione dubita che il prezzo di 250 Mio di DEM sia stata l'offerta migliore per questa partecipazione del 49 % e che tutti gli interessati abbiano veramente avuto la possibilità di presentare offerte migliori e quindi di acquistare la quota in questione. Inoltre, il prezzo di vendita di 250 Mio di DEM risulta nettamente inferiore a quello stabilito inizialmente da Goldman Sachs (400 Mio di DEM).

Dato che questa partecipazione del 49 % non ha formato oggetto di alcuna offerta pubblica d'acquisto e che non si riesce a stabilire se essa sia stata effettivamente ceduta al miglior offerente, la Commissione non è in grado di escludere che la cessione possa comportare un elemento di aiuto. Sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità tedesche, la Commissione è però nell'impossibilità di calcolare con esattezza l'importo dell'elemento d'aiuto. Qualora la cessione abbia comportato un elemento del genere, la Commissione esprime seri dubbi circa la possibilità di applicare a questo aiuto il beneficio di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato. In particolare, è poco probabile che possano essere d'applicazione gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12, dato che Kali und Salz Beteiligungs-AG non è un'impresa in difficoltà.

A norma del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell'articolo 5 che dispone che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie debbano cooperare e assistersi a vicenda, nonché in base agli articoli 92 e 93, la Commissione giunge alla conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, che le autorità tedesche non le hanno fornito le informazioni necessarie per valutare la compatibilità dell'aiuto in questione con l'articolo 92 del trattato CE.

(*) Segreto d'affari.

Su questa base e con riferimento alla sentenza 14 febbraio 1990 della Corte nella causa C-301/87 (Boussac), ribadita dalla sentenza emessa il 13 aprile 1994 nelle cause riunite C-324/94 e C-342/90 Pleuger Worthington ⁽³⁾, concernente un'infrazione all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione ha il potere di ingiungere allo Stato membro interessato, nella fattispecie alla Germania, di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità, degli aiuti con il mercato comune. In particolare, la Commissione invita il governo tedesco a spiegarle chiaramente in quale modo si siano svolti i negoziati preliminari con gli altri acquirenti potenziali, ed eventualmente in quale misura la compensazione delle perdite sia stata integrata in queste trattative.

4. CONCLUSIONI

Dato che l'aiuto notificato di 129,9 Mio di DEM, oggetto della procedura in corso, non viene versato, la Commissione decide di chiudere la procedura medesima.

Considerando poi che la cessione è uno sviluppo del tutto nuovo che non rientra nella prima procedura, la Commissione decide:

- di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti della cessione da parte della BvS della sua partecipazione del 49 %, dato che le informazioni fornite a tutt'oggi dal governo tedesco non permettono di escludere l'ipotesi che il prezzo di vendita sia stato inferiore al valore di mercato della partecipazione e abbia quindi comportato un aiuto di Stato;
- di intimare al governo tedesco di fornire, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente, tutte le informazioni necessarie per determinare se il prezzo di vendita fissato per la partecipazione del 49 % comportasse un aiuto di Stato. La Germania è invitata altresì a fornire tutte le informazioni che essa stessa reputi necessarie per valutare il caso di specie.

Qualora il governo tedesco non si conformasse a questa decisione e non fornisse entro un mese tutte le informazioni ne-

cessarie per valutare l'aiuto in questione, in base alla giurisprudenza della Corte la Commissione è autorizzata a prendere una decisione definitiva sulla scorta degli elementi in suo possesso.

La Commissione inviterà altresì i terzi interessati a rendere note le loro osservazioni.

La Commissione rammenta al governo tedesco che l'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e richiama la sua attenzione sulle comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, e *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 156 del 27 giugno 1995, pag. 5, ai sensi delle quali il beneficiario di un aiuto versato illegalmente, e cioè senza notifica preliminare o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, potrà essere costretto a rimborsarlo.

Il rimborso avviene conformemente alle procedure e alle disposizioni della legge tedesca, maggiorato degli interessi in base al tasso di riferimento utilizzato nel calcolo degli aiuti regionali, a decorrere dal giorno del versamento degli aiuti indebitamente versati.

La Commissione invita inoltre il governo tedesco a informare tempestivamente l'impresa beneficiaria dell'avvio della procedura e dell'obbligo di un eventuale rimborso degli aiuti ricevuti illegalmente.»

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in oggetto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione H — Aiuti di Stato II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 27 58

Dette osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

⁽³⁾ Raccolta 1994, I-1205.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 272/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 23.6.1999

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 125/99

Titolo: Controgaranzie del Land Sassonia-Anhalt per garanzie a favore di partecipazioni dei dipendenti

Obiettivo: Mantenere e rafforzare la competitività di imprese sane nel Land Sassonia-Anhalt

Fondamento giuridico: Rückgarantieerklärung für Garantien für Mitarbeiterbeteiligungen

Stanzamento: La controgaranzia accordata dal Land Sassonia-Anhalt alla Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt copre l'80 % delle garanzie ammissibili accordate dalla Bürgschaftsbank a dipendenti a concorrenza di un importo complessivo di 20 milioni di DEM (10,5 milioni di EUR).

Le garanzie ammissibili accordate dalla Bürgschaftsbank coprono l'80 % delle partecipazioni di dipendenti a concorrenza di 2,5 milioni di DEM (1,3 milioni di EUR) per fiduciario o associazioni di dipendenti (Treuhänder/Mitarbeiterbeteiligungen)

Durata: La controgaranzia è valida dal 31.12.2000 al 31.12.2007.

Le garanzie per la partecipazione di dipendenti possono essere accordate fino al 31.12.2000 e sono valide per un periodo di 6 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 30.7.1999

Stato membro: Germania

N. dell'aiuto: N 541/98

Titolo: Fondazione tecnologica Centro per l'innovazione, Berlino

Obiettivo: Incentivare le attività di R&S a Berlino est ed ovest

Fondamento giuridico: Vergabeordnung der Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin

Stanzamento: La dotazione per il periodo 1999-2003 è valutata a 6 milioni di DEM all'anno (3,1 milioni di EUR) per un importo complessivo di 30 milioni di DEM (15,3 milioni di EUR)

Intensità o importo dell'aiuto:

- Ricerca industriale: fino al 65 % o al 70 % lordo dei costi ammissibili per le PMI o al 55 % e al 60 %, rispettivamente, per le grandi imprese
- Attività di sviluppo precompetitive: rispettivamente fino al 40 % o al 45 % lordo dei costi ammissibili per le PMI o al 30 % e al 35 %, rispettivamente, per le grandi imprese
- Aiuto alle università e agli istituti di ricerca senza scopo di lucro: 100 %

Durata: Il regime è in vigore fino al 31.12.2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1681 — Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet)

(1999/C 272/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17 settembre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Akzo Novel acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Hoechst Roussel Vet GmbH (HRVet), a seguito di acquisto di azioni e di elementi dell'attivo.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Akzo Nobel: prodotti di igiene, salute e bellezza (compresi quelli per gli animali), rivestimenti, fibre e prodotti chimici;
 - HRVet: prodotti chimici e farmaceutici (compresi i prodotti di igiene, salute e bellezza per animali).
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1681 — Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1702 — Vedior/Select Appointments)

(1999/C 272/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 settembre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Vedior NV (Vedior) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Select Appointments (Holdings) plc (Select), a seguito di offerta pubblica circolata in data 15 settembre 1999 al fine di acquisire l'intero capitale emesso e da emettersi di Select.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Vedior: prestazione di servizi di impiego temporaneo ad imprese, servizi di marchio e formazione;

— Select: prestazione di servizi di impiego temporaneo ad imprese e altri servizi relativi all'impiego.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1702 — Vedior/Select Appointments, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1696 — Onex/Air Canada/Canadian Airlines)

(1999/C 272/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 settembre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Onex Corporation (Onex) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Air Canada e Canadian Airlines Corporation (Canadian), a seguito di offerta pubblica annunciata in data 9 settembre 1999 e altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Onex: catering, elettronica, produzione componenti automobilistici, gestione della clientela, prodotti metallici per la costruzione, lavorazione dello zucchero;
- Air Canada: trasporto aereo;
- Canadian: trasporto aereo.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1696 — Onex/Air Canada/Canadian Airlines, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 17, relativamente a una domanda di attestazione negativa o di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (Caso IV/E-2/36.732 — Solvay-Sisecam)

(1999/C 272/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A. Esposizione sommaria dei fatti

1. Il 28 ottobre 1997 la Commissione ha ricevuto dai gruppi Solvay (Belgio) e Sisecam (Turchia) una domanda di attestazione negativa (in riferimento all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 82 del trattato CE) o — in subordine — di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, relativamente a vari accordi (nel prosieguo: «gli accordi») volti alla costituzione di un'impresa comune per la produzione di carbonato di sodio, l'impresa bulgara SODI SPJCo. Devnya
2. La costituzione dell'impresa comune ha avuto luogo mediante l'acquisto, da parte di Sisecam, di una partecipazione minoritaria nell'impresa controllante SODI il cui pacchetto di maggioranza è controllato da Solvay. Quest'ultima acquistò il 60 % della SODI nell'aprile del 1997, quanto questa impresa venne privatizzata dallo Stato bulgaro, trasferendo quindi le relative azioni ad una società di diritto austriaco controllata al 100 %. In conseguenza di tale operazione la controllante reca ora la denominazione «Solvay-Sisecam Holding AG». La notifica in esame si riferisce unicamente agli accordi riguardanti da un lato l'acquisizione, da parte di Sisecam, di una partecipazine indiretta in SODI e, dall'altro, i metodi di gestione dell'impresa comune.
3. Il previo acquisto di SODI da parte di Solvay non è stato notificato alla Commissione poiché la concentrazione esulava dall'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. L'operazione è stata invece notificata alle autorità garanti della concorrenza del Belgio, della Francia, della Spagna, della Grecia, dell'Austria e dell'Italia, le quali hanno approvato l'acquisto della società; quelle italiane hanno tuttavia condizionato il proprio assenso alla condizione che Solvay assumesse determinati impegni intesi a preservare la concorrenza effettiva sul mercato italiano.
4. EBRD ha acquisito, in qualità di socio finanziario, il 24 % di Solvay-Sisecam Holding AG, di cui Solvay e Sisecam detenevano rispettivamente il 57 % ed il 19 %. Il recesso di tale banca viene garantito mediante il riacquisto delle relative azioni da parte dei due azionisti industriali. Nel dicembre del 1997 Solvay-Sisecam Holding AG ha incrementato la sua partecipazione in SODI dal 60 al 67 % grazie ad aumento di capitale. Ciò tuttavia non ha modificato i rapporti tra le parti notificanti.
5. Per lo sfruttamento dell'impresa comune, i due azionisti industriali hanno concluso un accordo di somministrazione («off-take agreement») che disciplina la distribuzione dei prodotti in ragione delle rispettive quote di partecipazione. I quantitativi di carbonato di sodio spettanti a cia-

scuna parte devono essere commercializzati in modo autonomo attraverso le rispettive reti di distribuzione. Gli accordi istituiscono quindi un'impresa comune avente natura cooperativa e attribuiscono a Sisecam il diritto di veto in merito alle decisioni di maggior importanza.

B. Le parti

6. La Solvay SA, il maggiore gruppo chimico belga, opera nel settore chimico, in quello farmaceutico e nella produzione e lavorazione delle materie plastiche e ha realizzato nel 1996, a livello mondiale, un fatturato di 286 000 milioni di BEF. Nell'operazione notificata, Solvay SA agisce attraverso le controllate tedesche Solvay Deutschland e H&C Verwaltung nonché attraverso la controllata austriaca «Solvay-SODI Holding AG». SODI, ora controllata da Solvay, è uno dei maggiori produttori di carbonato di sodio su scala mondiale (1,2 milioni di tonnellate).
7. La Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (Sisecam) è una grossa società turca operante nei settori del vetro, della chimica, degli imballaggi, delle costruzioni meccaniche e dei minerali industriali, che nel 1996 ha realizzato a livello mondiale un fatturato di 89 201 000 milioni di TL. La società per azioni Sisecam AS è controllata dalla banca turca Türkiye Is Bankasi AS (Tibas). Ai fini dell'operazione in esame Sisecam agisce in particolare attraverso la propria controllata Soda Sanayii AS.

C. I prodotti e i mercati di cui trattasi

8. Il carbonato di sodio è una sostanza chimica alcalina utilizzata principalmente come materia prima nella produzione del vetro, nella quale costituisce un rilevante fattore di costo. Tale sostanza trova inoltre impiego nell'industria chimica (principalmente per la produzione di detersivi) e in metallurgia.
9. Il carbonato di sodio può essere naturale o sintetico. Quello sintetico viene prodotto principalmente in Europa (orientale ed occidentale) ed in Asia (Cina, India), con il metodo «soda-ammoniaca», mentre quello naturale viene ottenuto dal trona, un minerale presente in taluni paesi terzi ed in particolare negli Stati Uniti. Il carbonato di sodio può essere «leggero» o «pesante», ma tali due forme sono chimicamente identiche e intercambiabili.
10. Benché vari prodotti (per esempio il vetro riciclato, la soda caustica) possano fungere da succedanei del carbonato di sodio, la sostituibilità esiste realmente solo per usi specifici e in particolare settori industriali. L'ambito merceologico da prendere in considerazione nella fattispecie coincide pertanto con il mercato del carbonato di sodio.

11. Nel caso di specie la delimitazione dell'ambito geografico del mercato è particolarmente complessa. L'importanza assunta dal carbonato di sodio nella produzione del vetro obbliga i produttori a rifornirsi pressoché giornalmente di notevoli quantitativi di tale sostanza. Inoltre, i costi di trasporto sono relativamente elevati rispetto al valore commerciale del prodotto. Infine deve essere sottolineata la considerevole differenza esistente tra il costo del trasporto marittimo e quello, notevolmente superiore, del trasporto terrestre.
12. Il concorso di tali circostanze determina una situazione complessa. Da un lato i clienti o quanto meno le vetrerie preferiscono essere riforniti da aziende ubicate nelle vicinanze delle proprie sedi di produzione. Dall'altro — dati i diversi costi del trasporto — le sedi di produzione di carbonato di sodio accessibili per via marittima si trovano, a parità di distanza, in una situazione concorrenziale più favorevole.

Pertanto risulta difficile delimitare le aree di concorrenza omogenea, le quali comunque non coincidono affatto con i territori nazionali. Mentre per le sedi di produzione situate all'interno sussistono condizioni di concorrenza omogenea entro un raggio determinato, le sedi di produzione accessibili per via marittima sono soggette a forti pressioni concorrenziali. La posizione concorrenziale delle imprese dipende perciò in ampia misura dalla loro situazione geografica.

13. A seguito del ciclo di negoziati dell'Uruguay («Uruguay Round» e all'eliminazione — avvenuta il 13 ottobre 1997 — dei dazi antidumping vigenti dal 1995, le barriere doganali fraposte alle importazioni di carbonato di sodio nel mercato europeo sono esigue se non addirittura inesistenti per gli Stati Uniti. Di conseguenza, gli esportatori americani possono accedere facilmente al mercato europeo qualora le condizioni economiche risultino favorevoli. Inoltre il carbonato di sodio è un prodotto commercializzato a livello mondiale e caratterizzato da requisiti tecnici quasi inesistenti, che tutti i produttori possono facilmente soddisfare. Va tuttavia osservato che la qualità piuttosto mediocre del carbonato di sodio prodotto in certi paesi affievolisce la competitività dei produttori ivi stabiliti.
14. Nella fattispecie non è necessario delimitare con assoluta precisione l'ambito geografico del mercato in esame. Se è vero che risulta ormai superata la suddivisione in mercati nazionali, i fattori economici indicano nondimeno l'esistenza di vari mercati adiacenti. L'ambito geografico è caratterizzato dalla posizione forte dei produttori locali e dalla possibilità di accesso al mercato generale garantita ai produttori ubicati nelle vicinanze dei porti marittimi. Qualora la domanda ecceda l'offerta immediatamente disponibile a livello locale, diviene necessario l'approvvigionamento per via marittima, che può inoltre costituire una valida alternativa in caso di aumento locale dei prezzi.

D. L'accordo

15. Oggetto dell'impresa comune è la produzione di carbonato di sodio «leggero» e «pesante», produzione che è prevista in aumento grazie agli investimenti concordati da Solvay, Sisecam e EBRD. Non si tratta di una produzione «nuova», dato che SODI già ne produce cospicui quantitativi. Inol-

tre, anche Solvay e Sisecam producono carbonato di sodio nei propri stabilimenti di produzione.

16. I due azionisti industriali hanno concluso un «accordo di somministrazione» (off-take agreement) in cui sono definiti i metodi di ripartizione della produzione del carbonato di sodio. Solvay e Sisecam hanno cioè il diritto e l'obbligo di prelevare, sulla produzione di SODI, quantitativi proporzionali al livello della loro quota nel capitale della società (non si tiene conto, al riguardo, del contributo di EBRD). I valori di riferimento (nel seguito: «percentuali di riferimento») rispetto alla produzione di SODI sono attualmente i seguenti: 75 % per Solvay e 25 % per Sisecam.
17. L'accordo di somministrazione istituisce un meccanismo inteso a penalizzare la parte il cui volume di ordinativi risulti inferiore alla percentuale di riferimento assegnatagli. Il sistema funziona nel modo qui sotto descritto.

Gli obiettivi di produzione della fabbrica vengono fissati d'intesa da SODI e dalle parti notificanti. Prima dell'inizio di ciascun trimestre, le parti comunicano individualmente a SODI i quantitativi di carbonato di sodio che prevedono di prelevare in tale periodo; mensilmente, ciascuna di esse fornisce all'impresa comune previsioni aggiornate circa il proprio fabbisogno per i tre mesi successivi.

Vengono calcolate le percentuali di riferimento rispetto ad una determinata quantità prodotta Q e si procede a un confronto tra la ripartizione teorica e la ripartizione effettiva scaturita dagli ordini che ciascuna delle parti ha collocato presso l'impresa comune.

La parte detta «Excess buyer» (quella cioè che ha collocato ordinativi superiori alla propria percentuale di riferimento) beneficia di uno sconto («Off-balance premium») per il quantitativo corrispondente a tale differenza (il cosiddetto «Off-balance quantity»). SODI fattura a sua volta l'ammontare di questo sconto alla parte («Shortfall buyer») che ha effettuato ordinativi per quantità inferiori alla sua percentuale di riferimento.

Quando una delle parti desidera acquistare un quantitativo di carbonato di sodio superiore a quello della sua percentuale di riferimento, le due parti intavolano negoziati e fissano liberamente il prezzo di vendita.

18. La cessione di carbonato di sodio da parte di SODI ai due azionisti si configura come transazione commerciale. Per la determinazione del prezzo l'accordo prevedeva all'inizio che il prezzo fatturato da SODI — calcolato ogni trimestre — corrispondesse al prezzo medio ponderato (franco fabbrica) di tutto il carbonato di sodio prodotto da SODI e venduto da Solvay e Sisecam ad altri acquirenti, diminuito di uno sconto commerciale. Per un determinato trimestre « t », il prezzo di cessione andava calcolato da un esperto indipendente in base alle statistiche delle vendite fornite da ciascuna delle parti. Durante il trimestre « t » le transazioni dovevano basarsi sul prezzo di cessione definito per il trimestre « $t-1$ », con successivo aggiustamento da effettuare alla fine di ciascun trimestre.
19. Le parti prevedevano nei loro accordi che Solvay si astenesse dal commercializzare «attivamente» sul mercato italiano il carbonato di sodio prodotto da SODI, a meno che non si registrassero difficoltà tecniche o un calo della produzione nello stabilimento di Rosignano Solvay (Livorno).

E. Osservazione della Commissione

20. Lo scopo sociale dell'impresa comune è esclusivamente la produzione di carbonato di sodio. Poiché la commercializzazione del prodotto viene effettuata autonomamente da Solvay e da Sisecam, la creazione dell'impresa comune in quanto tale non dovrebbe determinare restrizioni di concorrenza. Inoltre, va sottolineato il fatto che, con l'accordo in esame, Sisecam accede a un mercato in cui prima d'ora era praticamente assente e sul quale Solvay detiene una posizione estremamente forte. Infine va osservato che il descritto meccanismo della «off-balance quantity» incentiva fortemente la massimizzazione delle quantità che vengono prelevate da ciascuna delle parti. Tanto la creazione dell'impresa comune quanto il meccanismo sopra descritto vanno quindi considerati fattori favorevoli alla concorrenza.
21. La clausola che prevedeva che il carbonato di sodio prodotto in Bulgaria non fosse commercializzato «attivamente» sul mercato italiano (punto 19) costituiva, per contro, una restrizione sensibile della concorrenza. Dopo averne discusso con la Commissione, le parti hanno tuttavia deciso di cancellare questa clausola, eliminando in tal modo qualsiasi restrizione della concorrenza.
22. Il meccanismo dei prezzi sopra descritto ha però destato perplessità nei servizi della Commissione, poiché la fissazione del prezzo di cessione avrebbe determinato una connessione puramente meccanica del prezzo di acquisto della

produzione di SODI con il prezzo medio ponderato delle vendite dei due concorrenti nel trimestre precedente. In tal modo una variazione del prezzo di vendita da parte di uno dei concorrenti determinerebbe una variazione «meccanica» del prezzo di cessione nello stesso senso. Dopo averne discusso con la Commissione, le parti hanno modificato il meccanismo di fissazione del prezzo a cui viene venduta la produzione di SODI. Il prezzo di riferimento sarà d'ora innanzi collegato a un indice basato sulle statistiche delle esportazioni, in particolare su quelle dei prezzi fatturati dagli esportatori di carbonato di sodio («soda ash») USA in Europa, secondo i calcoli di un esperto indipendente. Resterà invece invariato lo sconto commerciale applicato al prezzo di riferimento.

23. Ciò premesso, la Commissione propone di adottare una posizione favorevole nei confronti degli accordi sopra descritti nelle loro linee essenziali. Prima di procedere in tal senso, essa invita comunque le parti interessate a presentarle le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole — col riferimento «IV/E-2/36.732 — Solvay-Sisecam» — al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
[DG IV (E/2)]
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 24 64